

X assemblea nazionale degli osservatori sulla giustizia civile – Genova
Gruppo processo civile telematico

Scheda argomenti dibattito gruppo processo civile telematico

PCT E DIALOGO TRA GIUDICI E AVVOCATI

Il processo civile telematico introduce, attraverso la digitalizzazione dei provvedimenti del giudice, della cancelleria e degli atti e documenti delle parti costituite, una nuova forma di comunicazione e dialogo tra i protagonisti del processo.

La digitalizzazione degli atti e dei documenti può rappresentare e in che misura, una nuova forma e occasione per un miglioramento del dialogo tra giudici e avvocati?

- La lettura, lo studio e la consultazione, unicamente in via telematica, degli atti e documenti del processo è possibile sempre? E in quale misura?
- Le copie di cortesia sono un male necessario, o possono essere superate, attraverso un buon utilizzo dello strumento informatico?
- I collegamenti ipertestuali inseriti negli atti difensivi, tra previsioni normative art.12, lett. b) provv. Min. Giust. 16/4/2014 (gu 30/4/2014, n.99) contenente le specifiche tecniche, chiarimenti ministeriali, previsioni protocollari e (seppur isolate) negative pronunce giurisprudenziali (cfr trib Roma ordinanza di inammissibilità del ricorso per D.I. 20/4/2015 a causa dei collegamenti ipertestuali e files immagini presenti) sono, in definitiva, uno strumento consentito o vietato dalle norme sul processo telematico?
- La digitalizzazione dell'atto difensivo, attraverso l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali e delle funzioni di editing, può favorire il superamento, almeno in parte, della sentita esigenza della cd copia di cortesia cartacea?
- Se e in quale misura è ipotizzabile un intervento sulla struttura e lunghezza degli atti difensivi degli avvocati, tenuto conto dei principi riferibili alla inviolabilità del diritto di difesa, art.24 Cost, dei principi codicistici che regolano la libertà di forma degli atti artt. 121 - 125 - 156 c.p.c.?
- Alla luce di tali principi come possono essere inquadrate, in termini di ammissibilità, opportunità e limiti, le previsioni protocollari e le richieste avanzate dalla magistratura, in alcune sedi, sulla struttura, lunghezza e contenuto degli atti difensivi?
- Come valutare i recenti interventi normativi in tema di dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi in sede amministrativa, quali ad esempio la previsione di cui all'art.40, lett a) (misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) contenuto nella L. 114/2014, in base al quale: *Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello."*?

X assemblea nazionale degli osservatori sulla giustizia civile – Genova
Gruppo processo civile telematico

- Quale il corretto utilizzo da parte dei giudici dei poteri previsti dal comma 9 dell'art.16 bis del dl 179/2012 in base al quale *"il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche"* ?.

Problematiche relative al dialogo tra giudici e avvocati nel processo di appello

A far data dal 30 giugno 2015, ai sensi del comma 9 ter dell'art.16 del dl 179/12, anche avanti alle Corti d'Appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Ciò apre con tutta evidenza la problematica trasferimento alle Corti dei fascicoli di parte (e di ufficio), ibridi o interamente telematici, relativi al giudizio svoltosi avanti al Tribunale.

Considerato che la costituzione telematica, salvo i casi di emissione del decreto ministeriale ex art.35 dm 44/2011, non sarà consentita, si pone in tutta evidenza il problema del trasferimento dei documenti depositati dalle parti nel giudizio di primo grado.

Nel pct, tutti gli atti e i documenti del processo, sono depositati dal magistrato, avvocati, cancelliere e consulenti, all'interno di **unico** fascicolo telematico, ove vengono registrati in ordine cronologico e consultabili da tutte le parti costituite.

Tuttavia, in sede di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cartaceo e telematico) ex art. 347, III comma, c.p.c. si ottiene l'invio, da parte dei Tribunali, e l'acquisizione, da parte delle Corti d'Appello, dei soli atti costituenti il fascicolo di ufficio (artt. 168, 347 c.p.c. 36, 73 disp attuaz.), **e non anche** dei documenti depositati e presenti nel fascicolo telematico nel precedente grado di giudizio.

Come e con quali limiti, le parti costituite nel processo di appello possono trasmettere al Collegio (gli atti e) i documenti depositati telematicamente nel giudizio di primo grado (contenuti nei fascicoli di parte), anche in considerazione dei rigorosi principi più volte affermati, in relazione al mancato deposito, in sede di appello, degli atti e documenti più volte affermati dalle Sezioni Unite della S.C. Civile nelle note sentenze n.24898 del 23.12.2005 e n.3033 dell'8 febbraio 2013 (secondo le quali: *l'appellante, a prescindere dalla posizione di attore o convenuto, rivestita in prime cure, deve produrre o ripristinare i documenti già prodotti in primo grado, o comunque attivarsi per farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, affinché detti documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello. Da quanto premesso ne deriva che nel caso in cui la controparte non restituisca il fascicolo in cancelleria, l'appellante ne subisce le conseguenze, ove trattasi di fascicolo contenente documenti a lui favorevoli, che non abbia avuto premura di produrre in copia e che il giudice di appello non può quindi esaminare.*).

La realizzazione e il deposito di un "fascicolo di parte di primo grado cartaceo" contenente (gli atti) e documenti depositati telematicamente dalle parti costituite nel precedente grado di giudizio, e quindi autenticati ex art.9 bis, art. 16 bis dl 179/2012, è attualmente l'unica soluzione attualmente ipotizzabile ?

E' possibile disciplinarne un deposito telematico in sede protocollare ?

Quali riforme processuali e/o soluzioni tecniche sarebbero auspicabili sul punto ?